

CCNL 2013-2015	CCNL 2016-2019
Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci	Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione; cambi appalto, Clausola sociale
<p>1. Le parti si impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci.</p>	<p>1. le parti consapevoli dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione delle merci, si impegnano a contrastare tali fenomeni attraverso ogni utile strumento atto a garantire il pieno rispetto della normativa della disciplina sugli appalti.</p>
<p>2. Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro degli Enti Cooperativi - per l'esercizio della stessa. aver formulato formale richiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale della revisione previsto dal D.M. delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio ed in regola con l'istituto</p>	<p>2. Ai fini del presente articolo, gli ambiti oggetto di esternalizzazione, attraverso l'utilizzo di appalti, sono riferiti ad attività quali logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzino delle merci, all'interno dei processi produttivi. Le attività per la gestione delle operazioni di cui sopra saranno affidate solo ad imprese che applicano il presente CCNL e non possono essere oggetto di sub appalto. L'assegnazione di un appalto da parte di un consorzio ad impresa associata non costituisce subappalto.</p>
<p>2 bis. L'appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente CCNL.</p>	<p>3. I soggetti economici affidatari potranno essere società di capitali iscritte alla Camera di Commercio o società cooperative che risultino iscritte nell'albo nazionale delle società cooperative presso il ministero dello sviluppo economico, nel registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio e in possesso del certificato di revisione. Tali soggetti dovranno possedere capacità ed esperienze tecnico professionale organizzative (disporre di propri mezzi e di idonee, adeguate attrezzature), nonché adeguata solidità finanziaria ed economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da certificazione semestrale di rating rilasciata da società specializzata nonché dal DURC semestrale.</p>

CCNL 2013-2015	CCNL 2016-2019
<p>Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci</p>	<p>Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione; cambi appalto, Clausola sociale</p>
<p>3. Le imprese verificheranno l'idoneità dell'appaltatore interessato da eventuale terzizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.</p> <p>A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un illecito vantaggio; - applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto; - mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio; le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione ai lavoratori, presso altre imprese appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori. 	<p>4. <u>Gli operatori affidanti ed affidatari delle attività devono recepire integralmente, all'interno del contratto di appalto, le condizioni e i contenuti posti a tutela del lavoro. Il soggetto affidatario applicherà il presente CCNL, in ogni sua parte, compresa la sanità integrativa e l'ente bilaterale di riferimento oltre che tutte le norme relative alla sicurezza ed alla salvaguardia dei lavoratori nonché alla contrattazione di secondo livello, così come previsto dal CCNL stesso</u></p>
<p>4. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.</p>	<p>5. Saranno motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto di uno o più punti su menzionati oltre che l'accertamento, da parte dei soggetti sindacali, dei committenti, delle autorità ispettive, di uno o più delle seguenti violazioni da parte dell'appaltatore interessato ad eventuali terzizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo. b) applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto; c) Mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori.
<p>5. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.</p> <p>Nota a verbale tra Assologistica, Fedespediti, Fedit, Legacoop Servizi, Federlavoro e ServiziConfcooperative, AGCI-PSL e FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti</p> <p>Le parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche occupazionali del settore con particolare riferimento alle attività terzizzate nonché il monitoraggio sull'applicazione del CCNL, convengono di istituire un organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti presenti sul territorio disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro, differenza di genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla comprensione delle macro dinamiche del settore.</p>	<p>6. le parti stipulanti il CCNL, durante la vigenza dell'appalto possono realizzare momenti di verifica dell'organizzazione del lavoro su richiesta di una delle parti stesse.</p> <p>7. in caso di cambio di appalto l'azienda appaltante dovrà comunicare alle OOSS stipulanti e competenti territorialmente di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.</p>

CCNL 2013-2015	CCNL 2016-2019
<p>Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci</p>	<p>Art. 42 – Appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione; cambi appalto, Clausola sociale</p>
<p>Le spese di segreteria dell’organismo di cui sopra saranno a carico delle associazioni datoriali.</p> <p>Norma transitoria I nuovi commi 2, 2 bis e 3 sono entrati in vigore dall’1 luglio 2012.</p>	<p>8. su richiesta delle OOSS stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente, l'azienda appaltante informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza ai volumi produttivi e dalle attività oggetto del cambio di appalto, non che all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL. La società cessante fornirà, alle parti stipulanti, l'elenco dei lavoratori precedentemente impegnati nell'appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere.</p>
<p>Art. 42 bis – Cambi di appalto</p> <p>1. In caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.</p> <p>2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l’azienda appaltante informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.</p>	<p>9. l'impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impegnati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali e di diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupato nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute.</p>
<p>3. L’azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.</p> <p>3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all’interno di un’impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell’impresa titolare dell’appalto.</p> <p>Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 42.</p>	<p>10. la procedura deve essere espletata dalle imprese congiuntamente alle parti stipulanti il presente CCNL, presso l'ente bilaterale di riferimento territoriale e, dove non ancora costituito, presso l'associazione datoriale competente o, in assenza, presso la DTL. L'esito della procedura verrà depositato presso l'ente bilaterale di riferimento nazionale.</p> <p>11. restano ferme le condizioni di migliore favore attualmente esistenti.</p> <p>12. Sono fatti salvi i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza.</p>